

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

(ex art. dell'art. 2501 ter c.c.)

DI
**UNIONE AGRIFIDI NOVARA E V.C.O. SOCIETA' COOPERATIVA GARANZIA COLLETTIVA
FIDI TRA IMPRESE AGRICOLE**

IN
**FIDIMED
SOC. COOP. P. A. DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI**

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di FIDIMED Soc. Coop.P.A. di Garanzia Collettiva dei Fidi (in seguito anche 'società incorporante' o 'FIDIMED) e il Consiglio di Amministrazione di UNIONE AGRIFIDI NOVARA E V.C.O. SOCIETA' COOPERATIVA GARANZIA COLLETTIVA FIDI TRA IMPRESE AGRICOLE. (in seguito anche 'incorporanda' o 'UNIONE AGRIFIDI NOVARA'), hanno redatto e predisposto, ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., il seguente progetto di fusione per incorporazione della UNIONE AGRIFIDI NOVARA in FIDIMED.

A seguito della fusione FIDIMED manterrà la propria denominazione e la sua sede legale in Palermo Via Siracusa n. 1/E.

Il Progetto di Fusione è stato predisposto sulla base dei bilanci chiusi al 31.12.2020 delle due società, approvati dalle relative assemblee ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2501 -*quater* cod.civ.

L'operazione, è sottoposta alle disposizioni di cui al Titolo V - Capitolo 3 –Sezione II – Paragrafo 1 dalla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015.

FIDIMED è un Confidi vigilato da Banca d'Italia iscritto nell'elenco speciale ex art. 106 TUB.

UNIONE AGRIFIDI NOVARA è attualmente un Confidi ex art. 155 TUB (ante Riforma del D. Lgs. 141/2010).

I rispettivi organi amministrativi, hanno deciso di aggregare le strutture per valorizzare i punti di forza delle rispettive realtà aziendali poiché il progetto di fusione muove dalla necessità di procedere all'integrazione, in uno dei maggiori confidi vigilati siciliani, di un Confidi minore che, per caratteristiche, storia e collocazione geografica, consentirà all'incorporante FIDIMED di essere soggetto maggiormente rappresentativo delle realtà territoriali in cui il consorzio incorporando è presente.

Per converso, la fusione consentirà al confidi incorporato (UNIONE AGRIFIDI NOVARA) di garantire ai propri soci servizi collocati nel perimetro di operatività di un confidi ex art. 106 T.U.B. a beneficio delle aziende associate che si troveranno socie di un Confidi prestigioso e territorialmente capace di sopportarne le relative istanze.

A fusione perfezionata, i soci ex UNIONE AGRIFIDI NOVARA potranno beneficiare, con effetto immediato, delle convenzioni stipulate con il sistema bancario da FIDIMED, sia per il rinnovo degli affidamenti in essere che per usufruire delle nuove opportunità di finanziamento a tassi in convenzione.

La fusione, inoltre, permetterà di conseguire significative sinergie ed economie di scala, nel rispetto di esperienze, peculiarità e competenze territoriali acquisite da ciascuna delle società, con l'obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze imposte dai mutamenti del mercato e per cogliere le opportunità di crescita.

La società incorporanda ha già dal 2019 registrato una inattività, infatti la Banca di Italia, pur tenendo conto della certificazione fatta dal consiglio e dal collegio sindacale in merito alla solidità patrimoniale, aveva sottolineato che a seguito dell'istituzione dell'apposito elenco dei confidi minori avrebbe dovuto procedere all'iscrizione presso l'organismo costituito oppure procedere con altre operazioni straordinarie.

Il ruolo dei Confidi, ed il mercato in cui essi oggi sono chiamati ad operare, hanno subito profonde modificazioni in virtù di alcune normative di settore (ad esempio quelle su MCC) nonché in forza di comportamenti concludenti del sistema bancario che tende a disintermediare i confidi nella concessione del credito, soprattutto verso la clientela con rating buoni o elevati.

Il mercato in cui operano le società coinvolte dalla fusione, risulta di conseguenza attraversato da cambiamenti importanti e, il comune denominatore per il proseguimento dell'attività, non potrà che essere il possesso di forti patrimoni di garanzia, strutture di gestione equilibrate nelle dimensioni e nei costi.

La recente riforma delle norme sulla formulazione dei bilanci dei confidi così detti "minori", categoria alla quale appartiene la società incorporanda, obbliga la stessa a riflessioni significative sullo sviluppo e sulla *mission* aziendale poiché, è indubbio che, la richiamata riforma non agevola la presenza sul territorio di un numero rilevante di soggetti di piccole dimensioni, giuridicamente autonomi.

Sotto il profilo giuridico, poi, la fusione è giustificata dalla assoluta omogeneità dei profili giuridici della incorporante e della incorporata che sono entrambe società cooperative a mutualità prevalente, con statuti pressoché equivalenti,

connotate dall'appartenere, avendone piene caratteristiche, alla categoria dei "Confidi" per la quale vigono norme speciali anche in occasione delle fusioni. (legge 326/2003).

Per tale ragione, gli amministratori, non hanno incontrato alcuna difficoltà nella redazione del progetto e, la fusione, farà mantenere il positivo rapporto complessivo di patrimonialità tra "volumi garantiti" e mezzi di copertura, e soprattutto conserva nel soggetto post-fusione, una congrua consistenza degli indicatori di "copertura" del rischio e dei fondi propri.

Per queste motivazioni e per altre meglio argomentate nella relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501-quinquies c.c., i Consigli di amministrazione di FIDIMED (società incorporante) e UNIONE AGRIFIDI NOVARA (società incorporanda) hanno redatto il presente Progetto di Fusione per incorporazione di UNIONE AGRIFIDI NOVARA in FIDIMED, ai sensi dell'art. 2501 - ter C.C. tenuto conto delle raccomandazioni previste dall'OIC 4.

La stesura, come già evidenziato, tiene conto dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 2501-quater c. 2) approvati dai rispettivi organi di amministrazione ed assemblee sociali, muniti dei prescritti pareri dei collegi sindacali e delle rispettive società di revisione, entrambi redatti i criteri previsti per legge per le rispettive categorie.

All'esito della fusione la società incorporante adotterà lo statuto di cui all'Allegato n. 1.

*

1) TIPO, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

SOCIETÀ INCORPORANTE

Denominazione: **FIDIMED SOC. COOP. P. A. DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI**

Forma giuridica: Società Cooperativa per Azioni

Sede legale ed operativa: Palermo (PA) Via Siracusa, 1/E - CAP 90141

Unità locale: Catania (CT) Via De Caro n. 104 CAP 95129

Unità locale: Enna (EN) Via Leonardo da Vinci n. 7 CAP 94100

Unità locale: Siracusa (SR) Viale Scala Greca n. 282 CAP 96100

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: confidipalermo@legalmail.it

Costituita con atto del 27.12.1974

Durata della società: 31.12.2050

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 148691

Attività esercitata nella sede legale: Prestazione garanzie per fidi bancari

Inquadramento Banca d'Italia: Intermediario finanziario ex art.106 Tub

Codice Meccanografico Banca d'Italia n.19542.0

Oggetto sociale:

1. La società ha scopo mutualistico senza finalità di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali, in via prevalente e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
2. Più in particolare la Società, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto, presta alle imprese socie, in via mutualistica e imprenditoriale garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività compresa la contro-garanzia e co-garanzia nei limiti previsti dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la società può prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare, in funzione di garanzia, depositi costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.
4. Essendo la società iscritta al n. 19542.0 Albo degli intermediari vigilati ai sensi dell'art. 106 del testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni e integrazioni) può svolgere, nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
5. La Società, rimanendo una cooperativa a mutualità prevalente, può svolgere, nelle ipotesi e nei limiti stabiliti dalla legge e da Banca D'Italia, attività anche a favore di terzi nelle forme e con le modalità previste da apposito regolamento.
6. La società può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e ad altre imprese purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale. La società può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale.
7. La società potrà distribuire anche prodotti di altre società senza assunzione di rischi in proprio.

Composizione del capitale sociale: azioni del valore nominale di €250 cadauna.

Numero soci: al 31 dicembre 2020 il numero dei soci era di 2.993 imprese

Diritto di voto: capitario qualunque sia il numero delle azioni possedute (art. 24 comma 7 statuto)

Organi sociali:

A) Consiglio di Amministrazione

Salvatore Molè (Presidente)

Alfio Baudo (Vice Presidente)

Michelangelo Fabio Maria Montesano (Amministratore Delegato)

Marina Tagliavere (Consigliere)

Domenico Cutrale (Consigliere)

Antonino Salerno (Consigliere)

Arturo Giorgianni (Consigliere)

La professionalità ed onorabilità richiesta agli amministratori è stata verificata dal Consiglio di Amministrazione successivamente alla nomina, nella seduta del 31/05/2021.

Durata in carica: fino ad approvazione del Bilancio al 31.12.2023.

Collegio Sindacale

Sciarrino Luigi (Presidente)

Attinelli Maurizio (Sindaco Effettivo)

Cimino Giuseppe (Sindaco Effettivo)

I requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Sindaco, sono stati verificati dal Consiglio di Amministrazione successivamente alla nomina, nella seduta del 31/05/2021.

Durata in carica: fino ad approvazione del Bilancio al 31.12.2023.

Società di revisione: RIA GRANT THORNTON.

SOCIETÀ INCORPORANDA

A) Denominazione: UNIONE AGRIFIDI NOVARA

Forma giuridica: Società Cooperativa

Sede legale ed operativa: Novara- Via Giuseppe Ravizza n. 4 - 28100

Indirizzo PEC: agrifidi@confagricoltura.legalmail.it

Costituita con atto del 12/01/1988

Durata della società: 31/12/2050

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 159183

Attività esercitata nella sede legale:

Promuovere lo sviluppo e l'attività delle imprese agricole fornendo le garanzie per facilitare la concessione di crediti e finanziamenti destinati all'esercizio dell'impresa agricola ai propri soci

Iscritta Albo Società Cooperative con il numero A130856

Data iscrizione: 25/03/2005

Sezione: Cooperativa a mutualità prevalente di cui all'art.2512 e segg.

Categoria: Consorzi e cooperative di garanzia e fidi

Oggetto sociale:

Promuovere lo sviluppo e l'attività delle imprese agricole fornendo le garanzie per facilitare la concessione di crediti e finanziamenti destinati all'esercizio dell'impresa agricola ai propri soci; ottenere agevolazioni e condizioni particolari nella erogazione del credito ai propri soci mediante accordi e convenzioni da stipularsi con istituti di credito, banche ed altri enti qualificati operanti nel settore del credito.

Composizione del capitale sociale: quote di €51,65 cadauna

Numero soci: al 31 dicembre 2020 il numero dei soci era di 579 imprese.

Diritto di voto: capitario qualunque sia il numero delle azioni possedute (art. 16 dello Statuto)

Organi sociali:

Consiglio di Amministrazione

1. Liuni Marzio– Presidente
2. Tosi Roberto -Vicepresidente
3. Sonzini Roberto – Consigliere
4. Occhetta Enrico – Consigliere
5. Mercalli Pierantonio - Consigliere
6. Ariatta Alessandro – Consigliere
7. D'Ercole Cristina – Consigliere
8. Mainardi Paolo – Consigliere
9. Ferraris Giuseppe - Consigliere
10. Garofalo Mario – Consigliere
11. Bogliano Eugenio – Consigliere
12. Bricco Andrea - Consigliere

Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2023

Collegio sindacale

1. Ramella Teresio - Presidente
2. Paronzini Nicola - Sindaco Effettivo
3. Crespi Alessandro - Sindaco Effettivo
4. Frattini Marina – Sindaco supplente

Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2023

*

2) ATTO COSTITUTIVO DELLA NUOVA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE O DI QUELLA INCORPORANTE, CON LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DERIVANTI DALLA FUSIONE

Il nuovo testo di Statuto da adottare contestualmente all'approvazione della fusione in assemblea straordinaria è

riportato nell'Allegato n. 1 al presente progetto di fusione, del quale forma parte integrante ed è stato concordato tra le parti e non riporta modifiche rispetto a quello vigente della incorporante.

*

3) RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI O QUOTE, NONCHÉ L'EVENTUALE CONGUAGLIO IN DANARO

In relazione al rapporto di cambio, gli Organi amministrativi delle società partecipanti la fusione rappresentano che:

- tutti i confidi partecipanti alla fusione, per statuto e nello svolgimento delle proprie attività, perseguono esclusivamente la finalità mutualistica (non di lucro) di erogare garanzie collettive dei fidi ai propri soci indipendentemente dal numero delle azioni/quote possedute;
- tutti i confidi, per legge e per statuto non possono distribuire, né direttamente né indirettamente ai soci avanzi di gestione;
- tutti i confidi non possono giuridicamente ed economicamente attrarre nella disponibilità delle quote/azioni di capitale sociale, ai fini della quantificazione della rispettiva incidenza nel rapporto, componenti di netto patrimoniale, neppure in caso di risoluzione del rapporto sociale o di scioglimento;
- tutti i confidi negli attuali statuti prevedono che non sia comunque ammessa la ripartizione tra i soci di eventuali residui e che, in caso di scioglimento e messa in liquidazione della società agli Enti erogatori devono essere comunicati i motivi e le cause di scioglimento ed i liquidatori dovranno procedere alla destinazione dei fondi disponibili, in accordo con tali Enti già erogatori di contributi al consorzio, seguendo le disposizioni di Legge in materia;
- lo statuto della società incorporante, anche successivamente alla fusione, prevede in conformità alle disposizioni dettate in materia di confidi dell'articolo 13 del D.L. 269 del 30.09.2003, convertito con modificazioni della Legge 326/2003, il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i Soci, neppure in caso di scioglimento della Società.
- Uguali vincoli di non distribuibilità degli utili e delle riserve ai soci sono presenti nello statuto del confidi incorporante e della società da incorporare; lo statuto della società incorporata prevedono per i soci uguali diritti amministrativi, senza che per tale profilo assuma rilievo l'ammontare delle azioni detenute.
- Il comma 40 dell'art. 13 citato dispone in tema di fusioni tra confidi quanto segue: "A far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione secondo un criterio di attribuzione proporzionale. In ossequio alla disposizione riportata e alla sottintesa irrilevanza dei rispettivi capitali economici, il rapporto di cambio sarà "alla pari", ovvero sulla base dei soli valori nominali

delle azioni o delle quote.

Poiché il valore di ogni quota della società incorporata è di €51,65 (cinquantunovirgolasessantacinque) per UNIONE AGRIFIDI NOVARA come la quota attuale della società incorporante è di una azione di € 250,00 (duecentocinquanta/00), ad ogni socio della società incorporanda verrà attribuita una azione di € 250,00 (in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 269/2003 art. 13 comma 13) della società incorporante con utilizzo, per la differenza, della Riserva Statutaria di cui al Bilancio di Agrifidi al 31.12.2020 e delle altre riserve o fondi rischi di garanzia con vincolo di non restituibilità ai soci Agrifidi al momento del recesso, salvo per n. 8 soci che avendo versato somme eccedenti la quota di Euro 250,00 hanno diritto alla restituzione della parte eccedente.

Come base di calcolo per il concambio, si fa riferimento al capitale sociale (Fondo consortile), alla Riserva Statutaria e ai fondi Rischi garanzia patrimonializzati per la parte rimanente che, in ogni caso, non sono soggetti a restituzione al socio.

Atteso che gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedono per i soci eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 30 Settembre 2003 n. 269, redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

4) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI O DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ CHE RISULTA DALLA FUSIONE O DI QUELLA INCORPORANTE

Sulla base di quanto esposto, ciascun socio riceverà, in seguito alla fusione, una quota di valore pari a 250,00 Euro. La percentuale di partecipazione al capitale del Confidi incorporante sarà paritetica tra tutti i soci.

In termini di percentuale di partecipazione al capitale del Confidi incorporante (PaC) l'apporto di ciascun socio sarà calcolato secondo la formula che segue e che rappresenta la modalità di calcolo del rapporto di cambio:

$$P a C = \frac{Cv}{C_1 + C_2}$$

dove:

P a C : percentuale di partecipazione al capitale

Cv : valore nominale del capitale sociale detenuto dal socio

C1 + C2 : sommatoria delle azioni liberate dai soci delle società partecipanti alla fusione

Ciascun socio, al termine del processo di fusione, risulterà titolare di una singola quota pari ad una azione del valore nominale di euro 250,00.

Le eventuali quote sottoscritte in eccesso verranno computate in una specifica voce di riserva di capitale.

*

5) DATA DALLA QUALE LE QUOTE PARTECIPANO AGLI UTILI

Ai sensi dell'art. 13 Legge 326/03 comma 18, le società partecipanti alla fusione non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

Lo stesso divieto verrà mantenuto a seguito della fusione perché requisito indispensabile per lo svolgimento dell'attività precipua dei Confidi.

Inoltre, il nuovo Statuto non consente la restituzione dei fondi rischi che vanno ad incrementare il patrimonio di vigilanza valido ai fini Banca d'Italia.

6) DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Fusione avrà effetto ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile, solo dopo che sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese dell'atto di Fusione prescritte dall'articolo 2504 del codice civile. A partire dalla data di efficacia della Fusione, FIDIMED subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a UNIONE AGRIFIDI NOVARA

Dal punto di vista contabile le risultanze di UNIONE AGRIFIDI NOVARA saranno imputate al bilancio di FIDIMED a decorrere dal giorno in cui si verificheranno gli effetti della Fusione ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., 2° comma.

Dalla medesima data decorreranno gli effetti della Fusione ai fini delle imposte sui redditi.

Con riferimento alle segnalazioni previste dalla normativa di Banca d'Italia, le stesse si adegueranno pedissequamente alle disposizioni previste dalle circolari 217/96 e 139/91 salvo diverse indicazioni dell'Autorità di Vigilanza.

7) TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

La Fusione non prevede trattamenti riservati a particolari categorie di soci né ai possessori di titoli diversi dalle quote.

8) VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

La Fusione non comporterà alcun vantaggio particolare a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti.

Allegato 1

- Statuto
- Bilancio d'esercizio al 31.12.2018
- Bilancio d'esercizio al 31.12.2019
- Bilancio d'esercizio al 31.12.2020

29 Giugno 2021